

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 242/2021

del 24 settembre 2021

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2024/494]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1380 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dall'Ucraina ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1381 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Macedonia del Nord ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1382 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Turchia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10d (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1273 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- 10e. **32021 D 1380:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1380 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dall'Ucraina ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 35).
- 10f. **32021 D 1381:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1381 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Macedonia del Nord ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 38).
- 10g. **32021 D 1382:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1382 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Turchia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 41)."

⁽¹⁾ GU L 297 del 20.8.2021, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 297 del 20.8.2021, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 297 del 20.8.2021, pag. 41.

